



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione II Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 134 del R.G.A.C. dell'anno 2015 a cui è stata riunita la causa n. 186/2015 RGAC vertente

TRA

COTEC CONSORZIO OLIVICOLO TERRE DI CALABRIA SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA IN PERS. DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. E L.R.P.T., con il patrocinio dell'avv. ANELLI GIACOMO ;

OPPONENTE NEL GIUDIZIO 134/2015 R.G.

PISANI GIOVANNI BATTISTA, con il patrocinio dell'avv. FACCIOLLA MARCO

OPPONENTE NEL GIUDIZIO 186/2015 R.G.

E

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA SOC. COOP. IN P.L.R.P.T., con il patrocinio dell'avv. VIVACQUA DAMIANO;

OPPOSTO IN ENTRAMBI I GIUDIZI

NONCHE'



CONFIDI OPUS HOMINI SOC. COOP. in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.
PELLICORI ROSA LIBERA e VENA CLAUDIA

TERZO CHIAMATO NEL GIUDIZIO 186/2015 R.G.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, etc)

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificato COTEC – Consorzio Olivicolo Terre di Calabria società consortile – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1442/14 emesso dal Tribunale di Cosenza il 06.11.2014 con cui è stato condannato al pagamento, in favore della banca Credito Cooperativo Centro Calabria ed in solido con l'ex Presidente e fideiussore Giovanni Battista Pisani, della somma di euro 265.270,68 oltre interessi, competenze e spese, a titolo di omesso pagamento delle rate di un mutuo chirografario - di originari euro 375.000,00 - stipulato dal Pisani nella sua veste di Presidente p.t. del Consorzio.

Il Consorzio ha in particolare dedotto di non essere obbligato verso il creditore opposto sostenendo che il Pisani aveva stipulato il contratto di mutuo in assenza della necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione – che, con delibera del 25.06.2009 lo aveva unicamente autorizzato ad *“inoltrare presso gli istituti di credito e presso Confidi la richiesta di consolidamento delle passività e di liquidità”* per garantire il ritiro e la commercializzazione dell'olio degli associati, delegandolo *“a predisporre ogni necessaria documentazione a supporto e a sottoscrivere ogni documento”* - ed avendo, a sua volta, la banca, con condotta ritenuta negligente, omesso di verificare l'esistenza di detto titolo autorizzativo oltre che della situazione di conflitto di interesse, determinata dall'aver il Pisani, in sede di stipula del mutuo, prestato garanzia fideiussoria *“che non lo rendeva più terzo ed imparziale nella gestione amministrativa ma lo poneva in posizione di antagonista rispetto”* al Consorzio stesso.

L'opponente ha inoltre rappresentato che, proprio per tali condotte, il Pisani era stato successivamente sostituito nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea ordinaria del 04.10.2014 e si era deciso di promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti ex art. 2476 c.c.; e che in ogni caso le somme dovute in base al piano di ammortamento alla banca a titolo di interessi, pari ad euro 48.340,35, apparivano *“ictu oculi eccessive sia in relazione al tempo del finanziamento che in relazione all'entità dello stesso”*.



Ha pertanto il Consorzio chiesto al Tribunale di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto; di dichiarare, previa citazione del terzo Confidi Opus Domini n.q. di garante del prestito chirografario *de quo*, “*inesigibile la pretesa creditoria*” nei suoi confronti e condannare il Pisani – evocato in giudizio unitamente all’istituto di credito erogante il mutuo - al risarcimento dei danni, di immagine e operativo, causato dalle “*iscrizioni nelle varie banche dati e Centrali Rischi, tra cui quella tenuta presso la Banca d’Italia*”, “*da valutare in base al prudente apprezzamento*” del Tribunale, “*secondo equità*”.

Costituitasi in giudizio, la banca opposta ha chiesto il rigetto del gravame deducendo: 1) di avere, in sede monitoria, offerto piena prova del credito azionato; 2) l’incompetenza funzionale del Tribunale adito per l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente Pisani essendo la relativa competenza attribuita alla Sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Catanzaro; 3) la non opponibilità di eventuali limitazioni al potere di rappresentanza del Pisani ai sensi dell’art. 2384 c.c.; 4) la legittimazione alla stipula del mutuo da parte del Pisani atteso che, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione COTEC del 25.06.2009, questi era stato autorizzato non solo alla ricerca di finanziamenti ma anche alla sottoscrizione di documenti, per tale intendendosi *in primis* il contratto di mutuo da stipularsi all’esito della ricerca anzidetta; 5) la sostanziale ratifica dell’operato del Pisani da parte del Consorzio avendo esso utilizzato le ingenti somme erogate per il ripianamento dei debiti e la sua ordinaria attività sociale; 6) la prescrizione dell’azione di annullamento del contratto di mutuo; 7) la genericità ed indeterminatezza della contestazione sul *quantum* ingiunto evidenziando che il piano di ammortamento originario era stato ricalcolato in ragione della sospensione richiesta dallo stesso Cotec e allo stesso concessa per il periodo dal 09.11.2010 al 09.10.2011; 8) il difetto di un diritto di Cotec nei confronti di Confidi garantendo esso solo la banca ed avendo verso i debitori diritto di regresso a seguito di intervenuto suo pagamento.

La banca ha quindi chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto del gravame, con le consequenziali statuizioni sulle spese di lite.

Giovanni Battista Pisani si è parimenti costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità della sua chiamata diretta in causa da parte del Consorzio, in assenza di previa autorizzazione del Giudice ex art. 269 c.p.c., e l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 26 dello Statuto Consortile che dispone che le controversie promosse contro gli amministratori sono devolute alla cognizione di arbitri rituali. Il convenuto ha inoltre chiesto la riunione al presente giudizio del procedimento n. 186/2015 RGAC da lui incardinato contro la medesima banca in sede di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti nella qualità di fideiussore.



Il Pisani ha poi, nel merito, sostenuto l'infondatezza degli addebiti a lui mossi dal Cotec in relazione al difetto di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla stipula del mutuo, prevista invece nella delibera del 25.06.2009, ed in ogni caso la ratifica successiva del suo operato da parte del Consorzio che, per sei anni dall'erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, ne aveva usufruito sia per il ripianamento delle passività che per i fini suoi propri, allegando la genericità della domanda risarcitoria azionata nei suoi confronti.

Quanto ai suoi rapporti con la banca, il Pisani ha eccepito la nullità della prestata fideiussione per aver omesso l'istituto di credito di ottemperare agli obblighi informativi sull'andamento del rapporto con Cotec e per avere accordato il prestito all'opponente *“pur consapevole delle difficoltà delle difficoltà economiche connesse alla posizione debitoria rinveniente dal saldo a debito di euro 103.596,20 (oltre alla complessiva debitoria maturata verso altri istituti di credito) ma confidando nella solvibilità del fideiussore”*. Ha, sotto questo aspetto, anche eccepito la nullità del mutuo siccome erogato al solo fine di estinguere esposizioni debitorie e non a scopo di finanziamento e dunque carente di causa in concreto chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta da Cotec contro di lui, con vittoria delle spese e delle competenze di lite.

Con ordinanza del 26.02.2016 il Magistrato originariamente procedente – senza decidere sulle questioni preliminari della banca e del Pisani nè sulla richiesta di chiamata in causa di Confidi Opus Homini formulata da Cotec - ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesta dalla banca nell'ambito del presente giudizio 134/2015 RG, rimettendo gli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla richiesta di riunione del giudizio n. 134/2015 con il giudizio n. 186/2015 RGAC pendente davanti ad altro giudice.

All'udienza del 07.04.2016 al giudizio n.134/2915 RGAC è stato riunito il procedimento n. 186/015 RGAC, in cui era già costituita la terza chiamata Confidi Opus Homini.

Il Giudice, ribadita dopo la riunione la già concessa provvisoria esecuzione, ha quindi assegnato all'opponente termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.

All'udienza del 17.11.2016 i procuratori delle parti hanno rappresentato che era intervenuto accordo transattivo tra la banca ed il Pisani ed hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di accordo anche tra le altre parti in causa.

Accordato altro rinvio su richiesta delle parti (v. verbale udienza del 01.12.2016), all'udienza del 13.04.2017, preso atto del mancato raggiungimento della transazione tra la banca e le altre parti in causa, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. conformemente all'istanza di tutte le parti in causa.



Con ordinanza del 08.08.2018 questo Giudice, nelle more subentrato nella trattazione del giudizio, ha rigettato le richieste di prova orale formulate dalla difesa del Pisani ritenute superflue ai fini della decisione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

Su richiesta congiunta delle difese della banca e di Pisani Giovanni Battista la causa, introitata a sentenza, è stata quindi rimessa sul ruolo per dichiarare l'estinzione del giudizio tra le parti anzidette che nelle more avevano rispettivamente dichiarato il Pisani di rinunciare e la banca di accettare la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione all'ingiunzione incardinato dal Pisani stesso.

Accordato altro rinvio per consentire alle parti di verificare la fattibilità di transazione tra la banca, il Cotec e Confidi in relazione al giudizio n.186/2015 RGAC, la causa è stata infine trattenuta in decisione su tutte le posizioni con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio di opposizione n. 186/2015 RGAC incardinato da Pisani Giovanni Battista contro il Credito Cooperativo Centro Calabria Società Cooperativa, essendo intervenuta tra le parti la transazione della vertenza.

Con dichiarazione del 12.11.2018 il Pisani ha infatti rinunciato all'opposizione iscritta al n. 186/2015 RGAC avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca la quale ha a sua volta accettato, in quella stessa sede, la rinuncia "*conservando ogni residua azione e pretesa fino all'integrale soddisfo del proprio credito nei confronti del debitore principale*" COTEC al netto della somma di euro 50.000,00 incassata dal Pisani.

Confidi Opus Homini, costituita quale terza chiamata in causa nell'ambito del suddetto procedimento, ha prestato acquiescenza all'accordo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.04.2019 il procuratore di Confidi ha infatti chiesto, come i procuratori del Pisani e della banca opposta, "*la cessazione della materia del contendere nei confronti del dr. Pisani nel procedimento n. 186/2015 RG con compensazione delle relative spese*" (v. verbale di udienza del 01.04.2019).

Analoghe conclusioni sono state reiterate da tutti i procuratori all'udienza del 24.02.2020 celebrata a seguito della rimessione della causa sul ruolo per effettuare la ricostruzione del fascicolo di parte del Confidi relativamente al giudizio n. 134/2015 RGAC (v. verbale udienza del 24.02.2020).

In relazione al giudizio transatto va disposta inoltre la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite, conformemente alla richiesta di opponente, opposto e terzo chiamato.



Ciò posto, occorre dunque esaminare l'opposizione all'ingiunzione formulata, con autonomo atto di citazione, da COTEC nell'ambito del giudizio n.134/2015 RGAC che vede come parti l'opponente Consorzio, la banca opposta ed il Pisani.

Confidi Opus Homini, di cui il Tribunale non ha mai autorizzato la chiamata, non è in tale causa costituito.

Il fascicolo di parte che il procuratore ha depositato all'udienza del 24.02.2020 riguarda infatti il giudizio n. 186/2015 RGAC rispetto al quale si è registrata la cessazione della materia del contendere.

Ebbene, il gravame non è fondato.

Parte opposta ha infatti fornito prova dell'esistenza e del *quantum* del credito azionato producendo copia del contratto di mutuo chirografario, lettera di costituzione in mora e risoluzione del rapporto, estratto conto certificato ex art. 50 TUB non contestati dall'opponente.

Con riferimento al *quantum* della pretesa creditoria, non si registra alcuna contestazione puntuale da parte di Cotec che in sede di opposizione, si è infatti limitato a sostenere genericamente che la somma ad esso ingiunta a titolo di interessi dalla banca, pari ad euro 48.340,35, "*appare ictu oculi eccessiva sia in relazione al tempo del finanziamento che in relazione all'entità dello stesso*" (v. citazione in opposizione di Cotec, pag. 7), preannunciando (pag. 8) una richiesta di CTU "*al fine di determinare esattamente il dovuto*" che non è invero mai stata formulata.

L'opponente non ha infatti depositato alcuna memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. così non integrando la generica contestazione su trascritta circa l'"*eccessività*" degli interessi pretesi dall'istituto di credito opposto.

Nessuna contestazione COTEC ha poi mosso in ordine al mancato pagamento delle rate di mutuo scadute, per come indicate nella suddetta certificazione del credito allegata al monitorio.

Indubbio è dunque l'inadempimento del debitore.

Ebbene, a fronte della prova del credito offerta dalla banca, infondate appaiono le doglianze dell'opponente.

Va infatti disattesa la richiesta di declaratoria di inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dal Consorzio sull'assunto del difetto di legittimazione del Pisani alla stipula del contratto di mutuo da cui trae origine il credito azionato in monitorio.

Giovanbattista Pisani risultava infatti pacificamente rivestire, all'epoca della stipula del contratto di mutuo con la banca, la qualifica di Presidente del Consorzio COTEC e, come tale, in base al disposto dell'art. 24 dello Statuto (allegato agli atti), munito del potere di rappresentanza dell'ente con riconosciuto potere di "*stare in giudizio e compiere gli atti giudiziari e stragiudiziali nell'interesse dell'ente, informando il Consiglio di Amministrazione*".



A mente dell'art. 24 dello Statuto "*spetta*" inoltre al Presidente "*la firma sociale*".

Ne deriva che ben ha potuto la banca convenuta fare affidamento sulla qualità spesa dal Pisani e sul suo generale potere di rappresentanza dell'ente presieduto come rappresentato nello Statuto.

Osserva peraltro il Tribunale che alcuna limitazione al detto potere di rappresentanza è dato rinvenire nel caso concreto.

Anzi, con la delibera del 25.06.2009 il Consiglio di Amministrazione, una volta decisa la predisposizione di un "*piano per il consolidamento delle passività al fine di abbattere gli alti interessi praticati dalle banche presso le quali sono aperti i conti correnti*" che prevedesse anche "*la possibilità per il COTEC di avere una liquidità per garantire il ritiro e la commercializzazione dell'olio degli associati*", ha espressamente attribuito al Pisani, n.q. di suo Presidente, il potere di "*predisporre ogni necessaria documentazione a supporto e di sottoscrivere ogni documento*" (v. delibera CdA COTEC in data 25.06.2009, in atti), ivi compreso dunque il contratto di finanziamento.

Conformemente al deliberato assembleare, risulta infatti che il Pisani ha presentato la richiesta di finanziamento al Confidi Opus Homini nei termini di cui alla delibera che è stata accettata e successivamente inoltrata dal Confidi stesso alla Banca di Cosenza Credito Cooperativo.

Ma pur a voler ritenere necessario, come sostiene il Consorzio, un preventivo e specifico atto deliberativo del Consiglio per la sottoscrizione del mutuo, non può non rilevarsi come il Consorzio si sia di fatto giovato del mutuo contratto in suo nome e nel suo interesse dal Presidente Pisani ed abbia ad esso dato esecuzione, incassando le relative somme, pagando le rate di ammortamento, chiedendo ad un certo punto la sospensione del pagamento e proponendo la definizione anticipata del rapporto finanziario, con ciò mostrando di avere pienamente condiviso l'operato del suo organo rappresentativo, di fatto ratificandolo.

Né può essere in questa sede eccepita l'annullabilità del contratto di finanziamento stipulato dall'ex Presidente di Cotec per conflitto di interesse, avendo il Pisani, n.q. di Presidente del Consorzio, rilasciato fideiussione in favore dell'ente.

Com'è noto, infatti, il contratto invalido per vizio del consenso è "*convalidato se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione, conoscendo il motivo di annullabilità*" (art. 1444, comma 3 c.c.).

Come già rilevato, il Consorzio, che era ben consapevole della concessione della fideiussione in suo favore da parte del Pisani a garanzia del finanziamento contratto, risulta avere dato piena e fattiva esecuzione al contratto, riscuotendo le somme erogate, rimborsando le rate ecc. così convalidando il negozio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1444, comma 3 c.c.



Si osserva *ad abundantiam* che, in disparte da ogni considerazione circa la non deducibilità del vizio negoziale da parte del soggetto (Consorzio) che vi ha dato volontariamente esecuzione, non è configurabile alcun conflitto di interesse nel caso di specie, risolvendosi la concessione di fideiussione da parte del Presidente in una situazione di vantaggio per il Consorzio garantito.

L'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dal Cotec deve per queste ragioni essere integralmente rigettata e l'ente condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento, in favore della banca opposta, della somma ingiunta, detratti euro 50.000,00 già versati dal Pisani in sede di transazione nell'ambito del giudizio n. 186/2015 RGAC.

Dovrà dunque versare l'opponente alla banca la somma di euro 215.270,68 (euro 265.270,58 – euro 50.000,00), oltre interessi come da ricorso per ingiunzione a far data dalla messa in mora del 12.03.2014 e fino al soddisfo.

L'opponente va quindi condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla banca opposta, sia per la fase sommaria che per il presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.634,00 per la fase d'ingiunzione ed euro 7.795,00 per la presente fase giudiziale (scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 alla tariffa minima stante la ordinarietà delle questioni trattate) a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge per entrambe le fasi del giudizio.

Quanto alle domande risarcitorie formulate da Cotec nei confronti di Pisani, se ne deve dichiarare l'improcedibilità.

Ritiene infatti il Giudicante che l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo – quale è, rispetto al rapporto obbligatorio principale, il fideiussore - non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell' opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. II, ordinanza 26.08.2019, n. 21706 ove si è, peraltro, precisato che il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta, come nella specie, in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per Cassazione).

In difetto di specifico provvedimento autorizzatorio del Tribunale, dunque, il Consorzio non aveva alcuna legittimazione alla chiamata diretta del fideiussore con conseguente improcedibilità delle domande nei confronti del Pisani in questa sede avanzate.

Si evidenzia, inoltre, *ad abundantiam* che, come dedotto dalla difesa del Pisani, l'art. 26 dello Statuto del Consorzio prevede che tutte le controversie “*insorgenti tra soci o tra soci e società*”



ovvero “*promosse da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti*” “*sono devolute alla cognizione di arbitri rituali*”.

La cognizione del giudizio, avente ad oggetto una controversia promossa dalla società consortile avverso il suo Presidente amministratore, è dunque riservata al collegio arbitrale.

Anche sotto quest'altro profilo, dunque, l'azione risarcitoria spiegata dal COTEC nei confronti del Pisani – peraltro in maniera del tutto generica, senza allegazione di alcun dato concreto né in ordine alla tipologia delle dedotte segnalazioni alle “*varie banche dati e centrale rischi*” né quanto alla natura e quantificazione del danno, rimesso invero “*al prudente apprezzamento di codesto Tribunale*” - è da ritenersi improcedibile.

Alla declaratoria di improcedibilità della domanda consegue la condanna del Consorzio al pagamento delle spese legali sostenute dal Pisani che liquida in euro 7.795,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Nessuna statuizione può essere infine assunta circa la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di Confidi Opus Homini atteso che l'ente *de quo* non è parte nel giudizio 134/2015 RGAC, non essendone stata mai autorizzata la relativa chiamata in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- dichiara cessata la materia del contendere tra Cotec, Pisani e Confidi Opus Homini relativamente al giudizio n. 186/2015 RGAC e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Pisani Giovanni Battista, compensando integralmente tra tutte e tre le parti le spese di lite;
- previa revoca dell'ingiunzione nei confronti anche dell'opponente COTEC, condanna il medesimo Consorzio al pagamento, in favore di Credito Cooperativo Centro Calabria soc. coop., della somma di euro 215.270,68, oltre interessi come da ricorso per ingiunzione a far data dalla messa in mora del 12.03.2014 e fino al soddisfo;
- condanna l'opponente Consorzio al pagamento delle spese legali sostenute dall'opposto istituto di credito che liquida in euro 3.634,00 per la fase d'ingiunzione ed euro 7.795,00 per la presente fase giudiziale a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge per entrambe le fasi del giudizio;
- dichiara improcedibile la domanda formulata dal Consorzio nei confronti di Pisani Giovanni Battista e, per l'effetto, condanna COTEC alla rifusione delle spese processuali da questi sostenute liquidate in euro 7.795,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;



- statuisce, infine, non luogo a provvedere sulla domanda di manleva formulata dal Consorzio nei confronti di Confidi Opus Homini.

Cosenza, 08.03.2020

IL GIUDICE

Dott.ssa Filomena De Sanzo

